



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA – Trieste

Decreto S.G. N°102/2022

OGGETTO: Programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 e programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023-2024 (art. 21 D.lgs. n.50/2016)

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 6 dicembre 1971 n. 1034, di istituzione dei Tribunali amministrativi Regionali;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa emanato con D.P.C.S. del 29 gennaio 2018 come modificato con D.P.C.S. n. 251 del 22 dicembre 2020;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante “Regolamento per l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa”, come modificato con D.P.C.S. n. 46 del 12 settembre 2012, D.P.C.S. 20 maggio 2020 e D.P.C.S. N. 225 del 12 novembre 2020;

Vista la Direttiva del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa N. 3 del 19 giugno 2017 recante “Direttiva per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 25 del D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56)”;

Visto il D. Lgs. 50/2016, ed in particolare l'art. 21 che dispone che *“le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio...”*

Atteso che con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16/1/2018, n. 14, pubblicato sulla G. U. n. 57 del 9/3/2018, è stato approvato il *“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”*, in vigore dal 24/3/2018, e sono stati definiti i criteri e le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali in argomento;

Visto l'art. 5, comma 8 e l'art. 7, comma 4 del suddetto Decreto, con cui si prevede che nei casi in cui le amministrazioni non provvedano alla redazione del programma triennale e biennale, per assenza di acquisti di lavori, forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sui corrispondenti siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del Codice;

Vista la circolare diramata dal Segretario Generale della Giustizia Amministrativa e dai Segretari delegati per il Consiglio di Stato e per i T.T.AA.RR. del 17.10.2018 sulla programmazione dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell'art.21 del Decreto legislativo n. 50/2016 ss.mm.ii.;

Vista la nota del Segretario Delegato per i T.T.AA.RR. del 01.09.2022, prot. n° 37685, con cui è stato richiesto di trasmettere i documenti programmatori biennali e triennale nel termine procedimentale indicato, redigendo le schede allegate e verificando che gli importi indicati siano coerenti con le somme preventivate nel fabbisogno triennale 2023-2025 e comprensivi degli eventuali ulteriori oneri previsti dalla normativa vigente;

Precisato che questo Tribunale non provvede all'approvazione dei documenti programmatori ed al Bilancio poiché la competenza è riservata al Segretariato della Giustizia Amministrativa, ovvero al Consiglio di Presidenza;

Richiamato il decreto n. 51/2021 del Segretario Generale ad interim, così come rettificato con decreto n. 52/2021;

Accertato che non si prevede, per il biennio 2023-2024, l'acquisizione di beni servizi pari o superiori ad € 40.000,00, né tantomeno sono previste spese da sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici per il triennio 2023-2024-2025 pari o superiori ad € 100.000,00 diretti a garantire l'efficienza e l'efficacia dei servizi istituzionali. Pertanto, che non si procederà alla predisposizione del programma biennale 2023-2024 e del programma triennale 2023-2024-2025 per le suindicate motivazioni in coerenza con la programmazione del fabbisogno 2023-2025, trasmesso al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa in data 19.08.2022 prot. n.1452, che costituisce programmazione del bilancio in fase di elaborazione da parte del citato Segretariato;

Precisato che la programmazione triennale e biennale sono soggette agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e succ. modificazioni ed integrazioni;

Richiamato il disposto dell'art. 6-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, co. 41, L. 6 novembre 2012, n. 19, in forza del quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici, competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali e il provvedimento finale, devono astenersi in caso di conflitto di interessi e devono segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Richiamati i principi e le disposizioni del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Rilevato, infine, che al responsabile del procedimento, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni del titolo II, capo V, sezione I, del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, relative ai giudizi di conto e di responsabilità davanti alla Corte dei conti e quelle di cui alla Parte III, Titolo I, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174;

Visto l'art. 31 del D.lgs. 50/2016 che prevede il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni;

Viste le Linee Guida ANAC n. 3, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

Vista la Direttiva del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa del 02.04.2020, recante *"Istituzione dell'Albo per la funzione tecnica e l'innovazione previsto dall'art. 5 del Piano per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche"* che prevede i requisiti minimi di professionalità per l'iscrizione all'Albo tra cui per la funzione del Responsabile Unico del Procedimento;

Preso atto che ciascuna stazione appaltante, dal 1° ottobre 2020, dovrà fare riferimento a detto Albo per tutte le procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi indette, avvalendosi del personale in servizio presso la stessa stazione appaltante, iscritte nelle varie Sezioni dell'Albo;

DETERMINA

Per le considerazioni esposte nel preambolo e che si approvano formando parte integrante del dispositivo, quanto segue:

- 1)- di confermare che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023, non è stato redatto, in quanto la spesa da sostenere per il biennio di riferimento non era superiore ad € 40.000,00;
- 2)- di confermare che il programma triennale dei lavori per il triennio 2022/2024 non è stato redatto, in quanto la spesa da sostenere per il triennio di riferimento non era superiore ad € 100.000,00;
- 3)- di dare atto che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2023-2024 non sarà redatto, in quanto la spesa stimata da sostenere per il biennio di riferimento per tali attività non è pari o superiore ad € 40.000,00;
- 4)- di dare atto che il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2023-2024-2025 non sarà redatto, in quanto non vi sono opere pubbliche da realizzare per il triennio di riferimento di importo unitario stimato non è pari o superiore ad € 100.000,00;
- 5)- di disporre, ai fini della pubblicità legale, la pubblicazione del programma biennale e triennale, ai sensi dell'art. 21, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e succ. modificazioni ed integrazioni;
- 6)- di disporre la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficio Gestione Bilancio.

Trieste, 16 settembre 2022

Il Segretario Generale
Dott. Marco Coiz